

Con il **settimo motivo**, la Ricorrente lamenta una violazione dell'articolo 23 del Regolamento 1/2003 e del principio di parità di trattamento. In particolare, la Commissione aveva, nel caso di specie, suddiviso le imprese in gruppi al fine di stabilire la sanzione di base da applicare a ciascun'impresa, tentando, secondo quanto affermato nella Decisione, di mantenere una proporzione tra la quota di mercato media di ciascun gruppo e l'ammenda di base inflitta alle singole imprese appartenenti a ciascun gruppo. Il Tribunale, sebbene abbia in seguito riconosciuto che la Commissione aveva sottostimato la quota di mercato media di uno di questi gruppi, con la conseguenza che il rapporto di proporzionalità che la Commissione intendeva mantenere non era stato mantenuto, non ha ritenuto di dover ripristinare tale rapporto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123, pag. 18).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

Impugnazione proposta il 20 febbraio 2015 dalla Ferriere Nord SpA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 dicembre 2014, causa T-90/10, Ferriere Nord/Commissione

(Causa C-88/15 P)

(2015/C 146/30)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Ferriere Nord SpA (rappresentanti: W. Viscardini, G. Donà, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Voglia la Corte di giustizia:

- in via principale, annullare la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 dicembre 2014, resa nella causa T-90/10, nella misura in cui ha respinto la domanda principale di Ferriere Nord volta a ottenere l'annullamento totale della decisione della Commissione europea del 30 settembre 2009 C(2009) 7492 definitivo, come modificata e completata dalla decisione della Commissione europea dell'8 dicembre 2009 C(2009) 9912 definitivo;
- conseguentemente, annullare le suddette decisioni della Commissione;
- in via subordinata, annullare la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 dicembre 2014, resa nella causa T-90/10, nella misura in cui ha respinto la domanda subordinata di Ferriere Nord volta a ottenere l'annullamento parziale della decisione della Commissione europea del 30 settembre 2009 C(2009) 7492 definitivo, come modificata e completata dalla decisione della Commissione europea dell'8 dicembre 2009 C(2009) 9912 definitivo, e per l'effetto la riduzione dell'ammenda irrogata;
- conseguentemente, annullare parzialmente le suddette decisioni della Commissione e per l'effetto stabilire un'ulteriore riduzione (rispetto a quella già riconosciuta dal Tribunale) della sanzione irrogata.
- In ogni caso, con condanna della Commissione europea alle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

- I — Manifesto snaturamento, risultante dagli atti, dei fatti e degli elementi di prova per quanto riguarda l'incompetenza della Commissione a sanzionare Ferriere Nord — Illegittimo mancato accertamento delle palesi contraddizioni nelle motivazioni della decisione della Commissione e vizio di motivazione — Violazione delle regole alla base dell'onere della prova.

- II — Violazione dell'art. 27 del reg. 1/2003 ⁽¹⁾ per omessa previa notifica di una nuova «Comunicazione degli addebiti» — Violazione del principio del legittimo affidamento — Manifesto snaturamento, risultante dagli atti, dei fatti e degli elementi di prova — Violazione dei diritti della difesa — Vizio di motivazione — Violazione del diritto all'audizione davanti al Consigliere-auditore.
- III — Violazione del regolamento di procedura interno della Commissione (e, di riflesso, del diritto dell'Unione primario e derivato in materia di multilinguismo) per posteriorità della Relazione finale del Consigliere-auditore nella lingua facente fede rispetto alla decisione adottata dal Collegio dei Commissari il 30 settembre 2009.
- IV — Durata della partecipazione di Ferriere Nord all'intesa — Errori di diritto nella valutazione dei fatti: snaturamento degli elementi di prova — Violazione dei principi generali in materia di onere della prova e in dubio pro reo — Motivazione contraddittoria.
- V — Violazione del principio di proporzionalità nella determinazione dell'importo di base dell'ammenda applicata a Ferriere Nord rispetto alla gravità e alla durata dell'intesa — Violazione del principio della parità di trattamento — Vizio di motivazione.
- VI — Manifesto errore di calcolo (o comunque evidente inesattezza) circa la riduzione dell'ammenda riconosciuta a Ferriere Nord — Errato esercizio dei poteri di piena giurisdizione estesa al merito — Vizi di motivazione.
- VII — Illegittimità della maggiorazione dell'importo di base dell'ammenda a titolo di recidiva per violazione dei diritti della difesa.
- VIII — Illegittimità della maggiorazione dell'importo di base dell'ammenda a titolo di recidiva in ragione del tempo trascorso.
- IX — Illegittimità della maggiorazione dell'importo di base dell'ammenda a titolo di recidiva per violazione del principio di proporzionalità.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

Impugnazione proposta il 24 febbraio 2015 dalla Riva Fire SpA, in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 9 dicembre 2014, causa T-83/10, Riva Fire/Commissione

(Causa C-89/15 P)

(2015/C 146/31)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Riva Fire SpA, in liquidazione (rappresentanti: M. Merola, M. Pappalardo, T. Ubaldi, M. Toniolo, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Riva Fire S.p.A. in liquidazione chiede che la Corte voglia:

- in via principale, annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui ritiene che il diritto di difesa della ricorrente non sia stato violato e per l'effetto annullare la decisione impugnata nella sua integralità;